

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione e Sede

Nel rispetto dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art. 36 del Codice civile è costituita l'Associazione "**MEDICO PROTETTO**", con sede legale eletta in Roma alla Via XX Settembre n. 4.

La variazione della sede legale, nonché l'apertura di eventuali nuove sedi operative su tutto il territorio nazionale, sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

Non si considerano commerciali tutte le attività svolte in diretta attuazione degli scopi sociali a favore dei Soci, anche se effettuate dietro versamento di corrispettivi specifici.

La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopi

Scopo dell'Associazione è rappresentare e tutelare gli interessi dell'Associato (Socio). In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione si prefigge di:

1. Promuovere, organizzare e coordinare iniziative professionali, scientifiche e culturali come convegni, seminari, workshop, giornate di informazione, prevenzione e formazione.
2. Sviluppare lo svolgimento di tutte le finalità assicurative ed assistenziali, individuando nell'interesse dei Soci iscritti le migliori polizze individuali e/o collettive;
3. Realizzare iniziative di previdenza e solidarietà fra e per i Soci;
4. Stipulare convenzioni ed accordi anche di collaborazione professionale ad esclusivo favore degli iscritti e/o dei loro familiari, a livello nazionale e locale;
5. Favorire la collaborazione fra i Soci, anche con riferimento a quella professionale in applicazione delle normative di settore;
6. Organizzare ed erogare servizi di elevato standard qualitativo, a condizioni agevolate, finalizzati alla formazione, alla crescita ed allo sviluppo professionale degli Associati. I servizi potranno essere erogati per il tramite di fornitori e/o consulenti esterni, oppure mediante strutture interne e/o società appositamente costituite e collegate all'Associazione nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, nel rispetto delle normative vigenti;
7. Promuovere rapporti di conoscenza e di confronto con istituzioni, imprese, università, ordini professionali, società scientifiche, organizzazioni di categoria e di tutte le realtà societarie ed associative.
8. Difendere e tutelare al meglio gli interessi ed i diritti dei propri iscritti anche con il supporto di consulenza legale.
9. Curare la realizzazione di iniziative, eventi, convenzioni ed accordi finalizzati alla tutela dei propri iscritti, in riferimento ad ogni specializzazione del settore dei liberi professionisti e dei lavoratori dipendenti.
10. Realizzare e diffondere pubblicazioni, sia in formato digitale che cartaceo, nonché prodotti audiovisivi, al fine di garantire ai propri iscritti la migliore informazione e formazione professionale e lavorativa.

Articolo 3 – Principi Generali

L'Associazione viene gestita nell'interesse assoluto ed esclusivo dei Soci. Pertanto, ogni incarico, elettivo o nominativo, svolto per suo conto da chiunque ed in qualunque forma e modalità, dovrà essere scevro da ogni possibile motivo di conflitto d'interesse.

È vietato il cumularsi delle cariche elettive in capo al medesimo soggetto. Gli incarichi non elettivi, amministrativi e tecnici sono cumulabili e compatibili, solo qualora non comportino evidenti conflitti d'interesse e siano ammessi dalle norme in vigore.

Articolo 4 – Soci

Possono far parte dell'Associazione assumendo la qualifica di:

- **Soci Fondatori**, tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione
- **Soci Ordinari**, tutti i liberi professionisti ed i lavoratori dipendenti che condividano i fini della Associazione e rispettino le norme statutarie e regolamentari.
- **Soci Sostenitori**, tutte le persone fisiche e/o le persone giuridiche che condividano i fini della Associazione e rispettino le norme statutarie e regolamentari

Articolo 5 – Doveri dei Soci

La qualità di Socio si ottiene con l'adesione all'Associazione.

L'adesione a **MEDICO PROTETTO** comporta automaticamente l'accettazione e l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.

Il Socio deve altresì:

- partecipare alla vita associativa, intervenendo alle riunioni e collaborando alle iniziative dell'Associazione;
- attenersi alle delibere ed alle disposizioni assunte dagli Organi dell'associazione, muniti dei necessari poteri;
- versare, entro i termini e con le disposizioni stabilite dagli Organi Sociali, la quota associativa annuale (che s'intende per anno solare), e che si rinnova tacitamente salvo dimissioni;

L'Associato, con la sottoscrizione della richiesta di adesione/iscrizione, si impegna, inoltre, a fornire all'Associazione tutte quelle informazioni riguardanti la propria attività professionale e lavorativa ritenute utili e necessarie al raggiungimento degli scopi sociali nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di privacy.

La qualità di Socio si perde:

1. per dimissioni da presentarsi prima del 31 dicembre di ogni anno con comunicazione che preveda la certificazione del ricevimento (raccomandata a.r. o pec) inviata alla Sede Legale della Associazione. Le dimissioni decorrono dalla data, indicata dal dimissionario (nel caso la data non venisse indicata le dimissioni s'intendono riferite al 31 dicembre dell'anno in cui le stesse sono inviate) ma non fanno cessare gli obblighi di pagamento delle quote, che sono in ogni caso dovute, per l'anno solare nel corso del quale sono state spedite, così come pure le quote di eventuali convenzioni e/o accordi stipulati dalla Associazione e per cui la Associazione non possa esimersi dal pagamento;
2. per mancata corresponsione della quota associativa annua nei termini e con le disposizioni stabilite dagli Organi Sociali; in tal caso la qualità di socio si perde dal 1° gennaio dell'anno di morosità e con la stessa data automaticamente non avranno più vigore le coperture assicurative eventualmente stipulate con polizze collettive, salvo che il premio sia stato già pagato da parte della Associazione;
3. per espulsione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, quando la stessa sarà divenuta definitiva;

La perdita della qualità di Socio non dà diritto al rimborso, neppure parziale, delle somme versate a **MEDICO PROTETTO** a qualsiasi titolo o causa.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea Generale
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. il Collegio dei Probiviri
- d. Il Comitato Scientifico

Art. 7 - L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano di **MEDICO PROTETTO**, cui hanno diritto di partecipare tutti i Soci. L'Assemblea può deliberare su qualsiasi argomento, atto o fatto riguardante l'Associazione.

Quando è validamente costituita rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli Iscritti.

L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, in via ordinaria ogni anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta:

- Il Consiglio Direttivo, con delibera adottata a maggioranza di 2/3 dei suoi membri, lo ritenga necessario;
- Almeno 1/3 dei Soci Ordinari ne facciano richiesta scritta e motivata, secondo quanto previsto dall'Art. 14, punto H.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo, ovvero del suo Presidente nei casi di cessazione dalle cariche previsti dal seguente Art. 14, punto B).

In sede ordinaria, l'Assemblea:

1. Elege, con le modalità previste dal regolamento il Consiglio Direttivo;
2. Approva il bilancio dell'anno solare precedente;
3. Elege, alla scadenza del mandato o nei casi di cessazione dalle cariche previsti dal seguente Art. 14, punto B), il Collegio dei Proviviri con le modalità previste dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento;
4. Delibera sull'indirizzo e sulla politica di **MEDICO PROTETTO** e propone le istanze della base;
5. Discute e delibera su tutti gli argomenti attinenti la gestione ordinaria di **MEDICO PROTETTO**;

In sede straordinaria, l'Assemblea:

6. Delibera le modifiche allo Statuto e lo scioglimento della Associazione con le modalità previste dall'Art. 14, punto F) del presente Statuto;
7. Delibera le modifiche dell'eventuale Regolamento;
8. Discute e delibera sugli argomenti che hanno determinato la convocazione straordinaria.

La parte Ordinaria e quella Straordinaria possono essere discusse e deliberate congiuntamente, nella medesima seduta, purché previsto dall'Ordine del Giorno. La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata ad ogni iscritto con e-mail o raccomandata da spedire almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione, all'indirizzo degli iscritti come risultante agli atti della Associazione.

L'avviso di convocazione deve indicare l'Ordine del Giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione in prima ed in seconda convocazione. La prima e la seconda convocazione devono essere fissate a non meno di 4 ore e a non più di 24 ore l'una dall'altra.

In casi straordinari e gravi, con delibera del Consiglio Direttivo, i termini di preavviso per la convocazione possono essere ridotti a 3 (tre) giorni.

Nei casi di cessazione dalle cariche previsti dal seguente Art. 14, punto B), qualsiasi membro del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea Generale, al verificarsi delle condizioni che ne hanno determinato la necessità e, comunque, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio non si tiene conto degli astenuti.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero in sua assenza dal Vicepresidente Vicario sino alla nomina del Presidente dell'Assemblea.

Dei lavori assembleari si redige apposito verbale sottoscritto dal Collegio di Presidenza dell'Assemblea, nel mentre e a chiusura dell'Assemblea deve essere consegnato al Consiglio Direttivo che ne curerà la pubblicazione ai Soci e la conservazione.

Articolo 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che ha la rappresentanza legale della Associazione, dal Vicepresidente Vicario, da altri tre componenti sempre eletti dall'Assemblea Generale.

I suoi componenti devono essere individuati tra i Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno tre volte durante l'anno sociale, oppure quando almeno la metà più uno dei suoi componenti ne faccia richiesta motivata e scritta.

In tal caso, il Consiglio Direttivo deve essere convocato entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.

La convocazione avviene mediante preavviso scritto di almeno otto giorni, nel quale dovranno essere dettagliati gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di convocazione d'urgenza, i termini di cui sopra possono essere ridotti a 48 ore.

Le riunioni di Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti oltre la metà più uno dei membri eletti.

Non sono ammesse deleghe.

Al Consiglio Direttivo sono affidate le seguenti attribuzioni:

1. operare per l'attuazione degli scopi di **MEDICO PROTETTO**;
2. coordinare l'attività dell'Associazione nello spirito e secondo la lettera del presente statuto;
3. sviluppare e realizzare le iniziative deliberate dall'Assemblea Generale e vigilare sulla sua corretta attuazione;
4. esercitare in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea Generale con riserva di ratifica da parte di quest'ultima entro 90 giorni;
5. decidere i provvedimenti disciplinari in seconda istanza;
6. deliberare sull'entità e sulle modalità del contributo associativo;
7. amministrare i fondi di **MEDICO PROTETTO**;
8. deliberare in merito a tutte le spese ordinarie e straordinarie;
9. regolamentare l'entità e le modalità dei rimborsi spese dovuti ai Soci facenti parte degli organi sociali
10. predisporre il bilancio, preventivo e consuntivo;
11. deliberare le convocazioni di Assemblee Generali ordinarie e straordinarie;
12. deliberare in merito alla/e Società di Servizi, così come previsto all'Art. 13;
13. nominare il Presidente ed il Vicepresidente Vicario;

Articolo 9 – Il Presidente ed il Vicepresidente Vicario

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dalla Assemblea e presiede il Consiglio Direttivo, nonché coordina le attività dei Convegni, adempiendo a tutte le funzioni attribuite dallo Statuto ed in particolare:

1. adegua e coordina l'azione di **MEDICO PROTETTO**;
2. dispone la convocazione del Consiglio Direttivo;
3. convoca le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie;
4. coordina l'attività degli organi di **MEDICO PROTETTO**;
5. demanda al Vicepresidente Vicario l'esecuzione dei compiti rientranti nell'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri;
6. eventualmente coadiuvato anche dal Vicepresidente Vicario, rappresenta **MEDICO PROTETTO** di fronte ai terzi e personalmente, o tramite delegati, in seno alle Associazioni di categoria.

IL VICEPRESIDENTE VICARIO

Il Vicepresidente Vicario è eletto dalla Assemblea, oppure nominato dal Consiglio Direttivo. Sostituisce in caso d'assenza, impossibilità o invalidità, il Presidente. Coadiuva il Presidente nelle attività istituzionali ad esso delegate e quando da esso richiesto.

Articolo 10 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 (tre) Componenti eletti dall'Assemblea Generale. Al termine dei lavori e nella stessa sede dell'Assemblea Generale il Collegio si riunisce per eleggere il Presidente a maggioranza.

È compito del Collegio prendere in esame questioni relative a:

1. violazioni delle norme statutarie;

2. disciplina della Associazione;
3. correttezza morale e professionale degli iscritti;
4. regolarità nelle operazioni di votazione e scrutinio, in autonomia o su richiesta dei Soci, purché entro 60 giorni dalla votazione presa in esame.

Ogni Socio può informare il Collegio di situazioni relative a fatti su esposti. Il Collegio dei Probiviri agisce di propria iniziativa, su segnalazione anche di una sola delle parti, su segnalazione o invito del Presidente e/o del Consiglio Direttivo.

Rientra nei compiti del Collegio applicare e decidere in merito ai principi generali di cui all'art. 3 oltre a dirimere, decidendo a maggioranza, quale arbitro amichevole e compositore irrituale, le controversie fra i Soci e tra questi e gli organi statutari.

Articolo 11 – Provvedimenti Disciplinari

Il Collegio dei Probiviri agisce quale organo di prima istanza, ad eccezione di controversie tra i Soci e gli Organi Statutari dove agisce come organo unico ed inappellabile, e può comminare ai soci i seguenti provvedimenti disciplinari:

1. richiamo scritto;
2. deplorazione;
3. sospensione;
4. espulsione.

Il Collegio decide a maggioranza dopo aver, previo invito, sentito gli interessati, che potranno farsi rappresentare da altro iscritto, ed aver condotto opportuna inchiesta entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.

Il Collegio ha l'obbligo di dare comunicazione scritta, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, delle decisioni prese agli interessati ed al Consiglio Direttivo.

I Soci potranno, avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Probiviri, proporre ricorso entro trenta giorni dalla notifica al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzandolo alla Sede di **MEDICO PROTETTO**; il Consiglio Direttivo deciderà, a maggioranza, entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, dopo aver sentito, se ritenuto opportuno, gli interessati ed il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Articolo 12 – Bilancio Annuale

Alla chiusura d'ogni esercizio sociale, che coincide con l'anno solare, e in ogni caso non oltre il 30/4 il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione ed alla approvazione del progetto di bilancio annuale.

Il bilancio, approvato dal Consiglio Direttivo sarà successivamente proposto alla prima Assemblea Generale per la approvazione.

Gli avanzi di gestione, nonché Fondi, riserve o capitale, non possono essere distribuiti, neanche in via indiretta, durante la vita di **MEDICO PROTETTO**.

Articolo 13 – Società di Servizi

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere operazioni finanziarie ed assumere partecipazioni ed interessenze in società od imprese svolgenti attività commerciale, industriale, mobiliare, avente oggetto affine o connesso agli scopi sociali dell'ente, nonché partecipare a consorzi ed associazioni temporanee di imprese con le medesime finalità dell'associazione.

Costituzione: la costituzione, la partecipazione, le modifiche e le eventuali cessazioni della/e Società di servizi sono approvate dal Consiglio Direttivo.

Soci: l'Associazione, tranne che nei casi di partecipazione, è socio unico e come socio esercita tutte le proprie prerogative previste dalla Legge e dall'Atto costitutivo della/e Società di servizi, per il tramite del Consiglio Direttivo in persona del suo Presidente o Vice Presidente Vicario.

Indirizzo, controllo, finanziamento: le funzioni di indirizzo e di controllo vengono svolte dal Consiglio Direttivo, che vigilerà affinché la/e Società/e di servizi venga/no gestite nel solo interesse degli associati e nel rispetto degli scopi sociali dell'Associazione.

Le decisioni riguardanti gli aumenti di capitale sociale e il conferimento di fondi alla/e Società di servizi sono assunte dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva, tenuto conto prioritariamente della tenuta finanziaria dell'Associazione.

Amministratori: Sono nominati o revocati dal Consiglio Direttivo.

Non possono essere nominati amministratori della/e Società di servizi il Presidente ed il Vicepresidente.

Gli incarichi elettivi nell'Associazione non sono cumulabili con la nomina di amministratore della/e Società di servizi, occorrendo rinunciare ai primi per assumere l'incarico nella/e Società. Fa eccezione, limitatamente alla durata del primo mandato di costituzione e avviamento della/e Società di servizi, il caso di membri di Consiglio Direttivo che, in ragione di riconosciuti meriti e competenze specifiche, possono assumere il solo coordinamento tecnico, non politico, di Commissioni o Gruppi di lavoro dell'Associazione e rivestire, per i medesimi temi, incarichi di amministrazione e gestione della/e Società di servizi.

Amministrazione: la/e Società di servizi costituita/e dall'Associazione gode/ono della necessaria autonomia gestionale e amministrativa previste dalle norme vigenti. Le cariche del Consiglio di Amministrazione della/e Società di servizi avranno durata triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Articolo 14 – Norme Generali

A) DURATA DELLE CARICHE

Salvo i casi di sostituzione per vacanza della carica, previsti dallo Statuto, tutte le cariche elettive durano un triennio e coloro che le rivestono sono rieleggibili, salvo le limitazioni previste dal Regolamento.

Il triennio va computato dalla data di chiusura dell'Assemblea Generale elettiva. Trascorso il triennio, le cariche s'intendono automaticamente prorogate fino alla data di convocazione dell'Assemblea Generale elettiva e in ogni caso non oltre 120 giorni dallo scadere del triennio.

Tutte le cariche decadono con la convocazione dell'Assemblea Generale, che ha all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche, ad eccezione dei membri del Consiglio Direttivo che rimangono in carica fino all'apertura dell'Assemblea Generale, nonché dei Membri il Collegio dei Probiviri che restano in carica per le sole funzioni di verifica dei poteri fino all'insediamento in Assemblea dell'apposita Commissione.

B) CESSAZIONE DALLE CARICHE

Qualora durante il periodo di durata delle cariche venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri degli Organi direttivi, subentra di diritto il primo dei Soci non eletti nella votazione del rispettivo Organo, utilizzando lo stesso sistema previsto dal Regolamento per la relativa elezione.

Nel caso di parità di voti subentra il Socio con maggiore anzianità d'iscrizione, nel caso d'ulteriore parità, quello di maggiore età.

Con la cessazione contemporanea del Presidente e del Vicepresidente Vicario, così come con la cessazione contemporanea di oltre la metà dei membri della Consiglio Direttivo, si dovrà procedere a nuove elezioni. In tale eventualità, l'Assemblea elettiva sarà convocata a cura dei membri del Consiglio Direttivo non cessati, e successivamente decadranno tutte le cariche con la sola eccezione dei Componenti il Collegio dei Probiviri che resteranno in carica per le sole funzioni di verifica dei poteri fino all'insediamento in Assemblea dell'apposita Commissione.

In caso di cessazione definitiva, per qualsiasi causa, di un Proboviro effettivo, subentra il primo dei non eletti.

C) DECADENZA DALLE CARICHE

I membri degli organi statutari che, senza giustificato motivo, non intervengono, durante un esercizio sociale, a più di due riunioni sono dichiarati decaduti dalla carica previa delibera del Consiglio Direttivo.

L'operato d'ogni Socio che ricopre cariche sociali o di un intero organismo può essere sottoposto a verifica in

qualsiasi momento.

Ciò potrà avvenire a mezzo presentazione di mozione di sfiducia che, se votata a maggioranza all'interno di una assemblea o riunione appositamente costituita secondo le modalità previste del presente statuto, determinerà la immediata decadenza del Socio (o dei Soci) dalla carica.

La mozione di sfiducia dovrà essere presentata e votata in seno all'organismo che aveva precedentemente eletto il Socio (o i Soci) sottoposti a voto di sfiducia.

Tale norma è applicabile a qualunque carica.

D) VOTAZIONI

Le votazioni avvengono, per proposta di chi presiede e a giudizio dell'Assemblea, per alzata di mano oppure per appello nominale, ad eccezione di quelle per l'elezione delle cariche sociali che dovranno avvenire a scrutinio segreto.

Quando si procede all'elezione di cariche, in caso di parità di voti, è eletto colui che ha maggiore anzianità d'iscrizione a **MEDICO PROTETTO**, nel caso d'ulteriore parità, quello di maggiore età.

In tutti i casi di deliberazione per votazione, nel caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Nel conteggio dei voti non sono computate le schede bianche e/o nulle e le astensioni se non agli effetti del computo del quorum per la validità delle riunioni.

Le votazioni, in casi eccezionali e dove se ne ravvisi a maggioranza del Consiglio Direttivo l'opportunità, possono essere fatte per referendum, previa chiara notifica scritta degli argomenti, con rispetto dei termini indicati nella notifica ed in forma tale da garantire –ove richiesto - l'anonimato del votante.

E) DIRITTO AL VOTO E DELEGA

Hanno diritto al voto tutti i Soci Fondatori ed Ordinari, anche se componenti gli organi direttivi.

Il voto è unico e può essere delegato ad altro Socio Ordinario. Ciascun Socio non può avere più di 10 (dieci) deleghe di voto. La delega deve essere fatta per iscritto e consegnata prima della apertura dei lavori assembleari.

I membri del Consiglio Direttivo, e degli altri organi statutari non possono rilasciare delega per la partecipazione e quindi per il voto nelle riunioni dei rispettivi organi.

Non hanno diritto al voto, né possono assumere deleghe di voto:

- Il Presidente, i Componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, quando l'oggetto della votazione investe le loro responsabilità individuali o collettive;
- I Soci quando chiamati a rispondere personalmente delle loro azioni.

F) MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DI MEDICO PROTETTO

Qualora l'Assemblea Generale sia convocata per deliberare modifiche allo Statuto, occorre il voto favorevole dei due terzi dei votanti presenti o rappresentati, sempre che sia presente la maggioranza più uno dei Soci. Qualora l'Assemblea Generale Straordinaria sia convocata per deliberare lo scioglimento occorre - anche in seconda convocazione - la presenza o la rappresentanza di almeno due terzi dei Soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei votanti presenti o rappresentati. In caso di scioglimento, osservate le disposizioni di legge, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sulla base delle deliberazioni che adotterà l'Assemblea Generale.

H) METODOLOGIA DI RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DI UNA ASSEMBLEA DA PARTE DEGLI APPARTENENTI ALLA STESSA

Con riferimento all'Assemblea Generale dei Soci: il promotore (o i promotori) della richiesta di convocazione di assemblea per la quale è richiesta la raccolta di firme, fa pervenire al Presidente del Collegio dei Probiviri

la richiesta motivata, corredata da almeno cento firme per quanto attiene la richiesta di convocazione dell'Assemblea Generale.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri fissa un termine massimo (non superiore a venti giorni) entro il quale i Soci che ne abbiano intenzione possono far pervenire al Presidente del Collegio la loro adesione alla richiesta di convocazione. Decorso tale termine il Collegio dei Probiviri, verifica la validità della richiesta di convocazione. Se la richiesta può essere accettata, in quanto è stato raggiunto il quorum di firme previsto ai singoli articoli del presente Statuto, la comunica, entro i tre giorni successivi, al Consiglio Direttivo che procede alla convocazione dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica di validità della richiesta di Assemblea da parte del Collegio dei Probiviri.

Articolo 15 – Modifiche statutarie e regolamentari

Le modifiche dello Statuto e dell'eventuale Regolamento entrano in vigore immediatamente all'atto dell'approvazione.

Articolo 16 – Clausola di chiusura

Per quanto non previsto dal presente Statuto varranno le norme, in quanto applicabili, del Codice Civile.

Il Presidente